



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL BILANCIO
E SULLA REVISIONE LEGALE**

**THE IMPACT OF COVID-19 ON FINANCIAL
STATEMENTS AND FINANCIAL STATUTORY
AUDITING**

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:
Emanuele Ulisse

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

Introduzione	3
1. L’impatto economico della pandemia da Covid-19	5
2. L’effetto della pandemia sulla redazione del bilancio d’esercizio	11
2.1. Introduzione.....	11
2.2. La pandemia come evento successivo.....	12
2.3. Valutazione della continuità aziendale.....	15
2.4. L’impatto della pandemia nell’impairment test.....	18
3. Covid-19 e L’impatto sulla revisione legale	22
3.1. Introduzione.....	22
3.2. Criticità nel processo di raccolta degli elementi probativi.....	23
3.3. Rivalutazione del rischio di revisione.....	25
3.4. Revisione degli eventi successivi.....	28
3.5. Procedure di verifica sulla corretta applicazione del postulato della continuità aziendale.....	30
3.6. Relazione di revisione.....	33
4. Conclusioni	36
5. Sitografia	38
6. Bibliografia	39
7. Ringraziamenti	40

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo lavoro è quello di fare un'analisi di come la pandemia globale da Covid-19 abbia reso più critica e difficoltosa la revisione di bilancio, tutto ciò partendo da un'iniziale comprensione dell'impatto che tale evento ha avuto nell'economia (italiana e mondiale) e di come questa abbia influenzato le imprese nella loro annuale redazione del bilancio d'esercizio.

La stesura di questo lavoro è stata motivata sia dall'attualità della tematica che dalla volontà di rimarcare l'importanza della revisione legale in periodi di crisi ed incertezza. Periodi solitamente caratterizzati da aziende che, in difficoltà, potrebbero operare manipolazioni illecite volte a delineare una situazione economica e finanziaria migliore rispetto a quella effettiva pur di ottenere fondi da terzi investitori. La revisione legale quindi non solo diventa uno strumento di tutela per questi ultimi, ma è anche un modo per l'azienda di guadagnare fiducia dal mercato ed ottenere risorse a costi più contenuti.

Il lavoro sarà strutturato su 3 capitoli: nel primo capitolo verrà fatta una breve analisi sugli effetti economici della pandemia provocati dalle misure di contenimento adottate dai vari paesi volte a prevenire una diffusione incontrollabile del virus. Nel secondo capitolo si analizzerà come la pandemia ha influenzato le imprese nella redazione del loro annuale bilancio d'esercizio; con particolare attenzione al suo corretto trattamento in termini di informativa ed al suo impatto

nella valutazione delle voci di bilancio e della continuità aziendale. Nel terzo capitolo, infine, si analizzerà l'effetto della pandemia nel campo della revisione legale tramite lo studio e comprensione delle attività del revisore più colpite e di come quest'ultimo dovrà agire per mantenere un adeguato trade off tra rischio e tempistiche di revisione.

CAPITOLO 1

L'IMPATTO ECONOMICO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

L'epidemia da Covid-19 ha ufficialmente inizio verso dicembre nella città di Wuhan situata nella provincia di Hubei in Cina. Oltre ad avere avuto un impatto sulla salute delle persone, la pandemia ha provocato ingenti danni anche da un punto di vista economico.

La correlazione tra la diffusione del virus e l'economia si trova analizzando le misure adottate dai vari paesi volte al suo contenimento; infatti fino a che non si troverà una cura o un vaccino l'unico modo efficace per evitare una diffusione incontrollabile del virus è il distanziamento sociale o quantomeno l'utilizzo della mascherina se questo non può essere garantito. Ma l'Italia, così come anche gran parte dei paesi del mondo, vista l'insufficienza di mascherine e la già ampia divulgazione del virus, ha dovuto adottare un protocollo di emergenza che impone la restrizione della libera circolazione delle persone e la chiusura delle imprese non essenziali¹, il "lockdown".

Ma per un paese dichiarare il lockdown significa frenare gran parte del suo tessuto produttivo; infatti questa misura di contenimento ha comportato un doppio shock negativo: dal lato della domanda, sia con il rinvio delle decisioni di spesa da parte

¹ Misure di confinamento, Wikipedia.

dei consumatori che con l'azzeramento dei flussi turistici e dal lato dell'offerta con il blocco di numerose attività produttive. In merito a quest'ultimo aspetto, con l'emanazione del dpcm dell'11 marzo, il governo ha predisposto la chiusura del 57% delle imprese industriali², comportando un calo del livello di produzione nel trimestre di febbraio-aprile del 23,2% rispetto al trimestre precedente ed il crollo dell'indice di produzione industriale, il quale è diminuito, in termini tendenziali, del 42,5%³.




Grafico 1.1, produzione industriale, variazioni percentuali tendenziali, ISTAT

Il danno economico è quindi evidente: le imprese che sono state costrette a chiudere, non riuscendo a produrre e vendere i loro beni ed erogare servizi, hanno visto i loro profitti azzerarsi, mentre quelle rimaste aperte hanno comunque osservato un forte calo del proprio fatturato vista la notevole riduzione della domanda.

Ma un'azienda, pur essendo impossibilitata ad aprire ed operare, ha comunque dei costi fissi (costi per il personale, costi per godimento di beni di terzi, imposte), i

² Centro studi confindustria, *indagine rapida sulla produzione industriale*.

³ ISTAT, *produzione industriale*, aprile 2020.

quali però, vista la forte diminuzione del fatturato, difficilmente diventano sostenibili. Ciò implica che nel momento in cui l'azienda si ritroverà impossibilitata a adempiere ai suoi pagamenti dovrà necessariamente effettuare dei tagli; e solitamente il primo costo fisso ad essere ridotto è quello legato al costo del lavoro. Detto questo però il governo, inizialmente con il decreto rilancio e successivamente con il decreto agosto, ha imposto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino a che le imprese non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di cassa integrazione per causa Covid-19⁴. Un'imposizione che però è solo di carattere temporaneo, implicando che nel momento in cui verranno meno gli ammortizzatori sociali e se non avverrà una buona ripresa dell'economia, si assisterà ad un incremento della disoccupazione.

Questa forte riduzione della produzione ha avuto, inevitabilmente, un impatto nel PIL Italiano, il quale, secondo le stime ISTAT, nel primo trimestre 2020 è diminuito del 4,7%⁵ rispetto al trimestre precedente e nel secondo trimestre 2020 è diminuito del 12,8%⁶ rispetto a quello precedente.

Ma a destare preoccupazione non è solamente l'importante riduzione del PIL ma è anche il notevole incremento del debito pubblico. Infatti, l'Italia, ma anche il resto dei paesi colpiti da questa pandemia, si è ritrovata a dover spendere cifre

⁴ DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.

⁵ Comunicato stampa ISTAT 30 aprile 2020.

⁶ Comunicato stampa ISTAT 26 giugno 2020.

elevatissime per far fronte all'emergenza sia da un punto di vista sanitario (aumentando i posti letto ospedalieri) che da un punto di vista economico (attuando politiche fiscali e monetarie espansive volte a ridurre l'effetto recessivo dovuto alla chiusura della maggior parte delle attività); ed un aumento delle spese nettamente superiore alle entrate generate tramite imposte (che nel primo semestre dell'anno sono diminuite del 7%⁷) comporta inevitabilmente un aumento esponenziale del debito pubblico (tanto che a giugno 2020 il debito pubblico italiano ammonta a 2530 miliardi di euro, 120 miliardi in più rispetto a quello registrato a fine 2019⁸); Un aumento che accompagnato da una forte riduzione del PIL, implica che lo stato, per far sì che il suo debito rimanga sostenibile, dovrà realizzare politiche fiscali restrittive volte a realizzare ingenti avanzi primari, le quali però, in un periodo fortemente recessivo come questo, andranno solo che a peggiorare la situazione. Ma l'epidemia da Covid-19, si è diffusa in tutto il mondo; e i paesi colpiti, avendo




Grafico I.2, diffusione globale del virus, World Health Organization

⁷ Dato ricavato dal bollettino entrate tributarie gennaio-giugno 2020 del MEF.

⁸ Dati ricavati dalle pubblicazioni della banca d'Italia rispettivamente del 14 agosto 2020 e 16 dicembre 2019.

dovuto adottare misure per garantire il distanziamento sociale, hanno subito, chi più e chi meno, le medesime conseguenze negative dell'Italia da un punto di vista economico. Tanto che nell'ultimo report sullo stato dell'economia globale, stilato dalla banca mondiale, si stima che la pandemia possa scatenare la peggiore recessione dal 1870.




Grafico I.3, Share of economies in recession, 1871-2021, world bank

Sull'analisi di 183 paesi, il 90% subirà un calo considerevole del PIL (in media del 5,2%; circa il doppio rispetto la crisi finanziaria del 2008) e il reddito pro-capite subirà una riduzione pari al 3,6%⁹.

Ma un impatto economico negativo di così ampia portata difficilmente può essere affrontato dai singoli stati, soprattutto se privi di autorità monetaria; ed è per questo

⁹ Dati presi dal report della banca mondiale sull'impatto del Covid-19 nell'economia.

motivo che i leader dei diversi paesi appartenenti all'Europa si sono uniti a Bruxelles per cercare di stilare un piano volto sia a tamponare gli effetti economici negativi portati da questa pandemia e sia per permettere all'economia di ripartire. Il 21 luglio, viene stipulato il "Recovery Fund", un fondo di ammontare complessivo di 750 miliardi, finanziato tramite l'emissione di titoli nel mercato finanziario, da attribuire in percentuali diverse ai paesi dell'UE. In particolare, all'Italia sono stati attribuiti 208,8 miliardi di cui 81,4 a fondo perduto e 127,4 in prestito il quale però sarà restituito a tassi molto bassi e condizioni agevolate. L'Italia, così come gli altri paesi, dovrà preparare un Recovery Plan nazionale; un piano triennale (2021-2023) che verrà presentato in autunno e che sarà analizzato entro due mesi dalla presentazione per verificare se risulta in linea con le raccomandazioni della commissione.

CAP 2

L'EFFETTO DELLA PANDEMIA SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

2.1 INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio è un insieme di documenti il cui principale scopo è quello di fornire una chiara, veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'azienda al termine dell'esercizio. In particolare, è composto da quattro documenti (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario)¹⁰.

Il bilancio d'esercizio, essendo lo strumento principale con cui un soggetto terzo riesce ad ottenere informazioni sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'azienda oggetto di analisi, non può non tenere conto degli effetti, correnti e prospettici, provocati dalla pandemia da Covid-19. Appare quindi indispensabile, in questa difficile situazione e pur consapevoli di non avere ancora un quadro sufficientemente chiaro degli effetti economici e finanziari che questa pandemia comporterà, far in modo che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo forniscano un'adeguata informativa affinché siano rappresentati i potenziali impatti della crisi sulla situazione economico-

¹⁰ Alberto Quagli, *bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli, Torino, 20.

patrimoniale e finanziaria dell'impresa, illustrando i rimedi già attuati e da attuare e le altre decisioni operative e strategiche per poter affrontare nel modo migliore possibile una crisi economica e finanziaria che sarà difficilmente evitabile.

Questo lavoro, in particolare, porrà la sua attenzione sulla valutazione da parte degli organi di amministrazione e controllo del "going concern"; sulla corretta rappresentazione della "natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (OIC 29) e una riflessione sull'eventuale necessità da parte della società di considerare il Covid-19 come un indicatore di perdita di valore da utilizzare nell'impairment test (OIC 9).

2.2 LA PANDEMIA COME EVENTO SUCCESSIVO

La pandemia da Covid-19, essendo avvenuta nei primi mesi del 2020, è considerata un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio (2019). Il principio contabile di riferimento per la trattazione di tali eventi è l'OIC 29, il quale anzitutto identifica 3 tipi di eventi successivi e poi sulla base della tipologia fornisce indicazioni in merito al loro impatto nella stima dei valori di bilancio e nell'informativa che deve fornire l'azienda.

In particolare, l'OIC 29 identifica queste tipologie di eventi:

- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: "Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura

dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”;

- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: “Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo”;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: “fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale”.

La pandemia da Covid-19, in particolare, essendosi manifestata nella seconda metà del mese di febbraio, rientra nella categoria di eventi di competenza dell'esercizio 2020 che non produce effetti sui valori contenuti all'interno dei bilanci d'esercizio 2019. Detto questo però, e come si evincerà leggendo il proseguo della trattazione, gli amministratori preposti alla redazione del bilancio, avranno il compito di fornire informazioni qualitativamente e quantitativamente adeguate in merito all'impatto che tale pandemia sta avendo, ed avrà, nello svolgimento dell'attività aziendale; nonché sulle misure e i piani che il management ha intenzione di adottare per mitigare gli effetti negativi e per garantire la ripresa. Ciò nel rispetto dell'OIC 29 il quale, al paragrafo 61, richiede di fornire “l'illustrazione della natura e dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali fatti, giacché la mancata comunicazione potrebbe compromettere la capacità dei destinatari del bilancio di

valutare adeguatamente l'andamento e la situazione dell'azienda e prendere le corrette decisioni a riguardo”.

Analizzando questa tematica, FNC in collaborazione con SIDREA, nel documento di ricerca inerente l'impatto della pandemia sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili, ritengono utile aggregare tali informazioni in aree di attività:

- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento;
- attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.

Tali elementi potrebbero comprendere, per esempio, informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all'impatto sui contratti esistenti, all'andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all'andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti,

assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all'utile prodotto, sia a riserve esistenti)¹¹.

2.3 VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

La continuità aziendale è un postulato del bilancio di esercizio previsto sia dal Codice civile che dai principi contabili. Il Codice civile lo sancisce nel 1° comma dell'art 2423-bis, che recita: “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”; mentre per quanto riguarda la sua presenza nei principi contabili, il going concern viene citato sia nei principi contabili nazionali, in particolare nell'OIC 11 (paragrafo 21-24), che nei principi contabili internazionali (IAS) all'interno dei paragrafi 23 e 24.

In entrambi i set di principi si evidenzia la fondamentale importanza, per la verifica della sussistenza della continuità aziendale, dei dati storici ma soprattutto quella dei dati prospettici; l'analisi necessita della valutazione precisa e puntuale degli accadimenti e possibili previsioni future.

¹¹ *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, Documento di ricerca della FNC in collaborazione con SIDREA.

Vista l'importanza di questo postulato di bilancio, e soprattutto dell'impatto di questa pandemia sulle realtà aziendali, il tema della continuità aziendale è stato trattato dal governo nell'articolo 7 del decreto liquidità approvato in aprile e nell'emendamento, approvato in commissione di bilancio, applicato al decreto rilancio (dl 34).

Inizialmente nel decreto liquidità si era prevista una deroga al principio di continuità aziendale applicabile solo in bilanci di esercizio:

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019). In questo caso, se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11, allora il bilancio poteva essere redatto secondo il principio della continuità aziendale, comportando che la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare ad operare doveva essere effettuata con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2019 e alle previsioni che a tale data potevano essere fatte;
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020); se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. In questo caso pertanto la deroga opera

solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale;

- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Mentre con l'emendamento applicato al decreto rilancio, si assiste ad un effetto traino; infatti questo emendamento prevede che se il bilancio 2019 è stato approvato sulla base del presupposto della continuità aziendale, anche il bilancio 2020 erediterà tale requisito.

È evidente che queste disposizioni in merito alla deroga della continuità aziendale, inizialmente del decreto liquidità e poi successivamente con l'emendamento applicato al decreto rilancio, sono state predisposte per limitare la responsabilità dei redattori di bilancio e dei revisori dello stesso, in quanto, chiaramente, non vanno a toccare le reali capacità dell'impresa di continuare ad operare in un prossimo futuro. Ed è proprio per questa motivazione che è richiesto che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe, fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

Infine, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, si raccomanda, come già detto, agli emittenti di fornire, se disponibili, informazioni dettagliate e specifiche in relazione agli impatti, anche futuri, del Covid-19 sulla pianificazione strategica, sulla performance economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa.

2.4 L'IMPATTO DELLA PANDEMIA NELL'IMPAIRMENT TEST

Il principio contabile OIC 9, relativo alla svalutazione per perdite durevole di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, prevede, al paragrafo 16, che la società valuti a ogni data di riferimento del bilancio, se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione durevole di valore. Qualora tale indicatore sussista, la società deve procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettuare una svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Questi "impairment indicators" (es. forte diminuzione del valore di mercato del bene, evidente obsolescenza o deperimento fisico; significativi cambiamenti nel modo in cui un'attività viene utilizzata¹² ecc.), se presenti, necessitano l'effettuazione da parte dell'azienda dell'impairment test, il cui scopo è proprio

¹² Diletta Vito, la revisione delle immobilizzazioni immateriali, Giuseppe D'Onza e Luciano Marchi, *La revisione di bilancio principi, metodi e procedure*, G. Giappichelli, 2019, 304-305.

quello di verificare che le attività in bilancio non siano iscritte ad un valore superiore rispetto a quello effettivamente recuperabile.

Il valore recuperabile di un'attività è dato operando un confronto tra il valore d'uso e il fair value, scegliendo quello maggiore tra i due, e sottraendo successivamente i costi di vendita¹³. Il valore d'uso è solitamente determinato tramite il metodo del "Discounted Cash Flow", ovvero tramite l'attualizzazione dei flussi di cassa generati dalla "Cash Generating Unit (CGU)" di riferimento; mentre il fair value corrisponde al corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Il processo che deve essere seguito per rilevare eventuali perdite durevoli di valore può essere rappresentato da un grafico ad albero.




Grafico II.1, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, OIC 9

¹³ OIC 16 paragrafo 14.

Ciò che l'organismo italiano di contabilità (OIC) ha cercato di capire è se nella stima del valore d'uso di un'immobilizzazione una società debba considerare gli effetti della pandemia nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri. La conclusione a cui è giunto L'OIC è contenuta nel documento "impairment test e Covid-19", nel quale si evince che la pandemia non ha alcun impatto nella valutazione del valore d'uso di un'immobilizzazione nei bilanci del 2019.

La motivazione dietro a questa conclusione risiede nel fatto che il Covid-19 non è né un indicatore di perdita e né ha un impatto nella determinazione dei flussi finanziari futuri (e quindi conseguentemente nel discounted cash flow) ai fini del test impairment.

Per quanto riguarda il primo punto, essendo la presenza di tali indicatori valutata alla data di riferimento di bilancio (che in questo caso corrisponde al 31 dicembre 2019) ed essendo la pandemia un evento accaduto successivamente a tale data di riferimento e non recepito nei valori di bilancio, automaticamente tale fatto non può comportare l'obbligo di predisposizione del test di impairment.

Mentre in relazione al secondo punto, l'OIC è arrivato a tale conclusione ragionando attorno al concetto di "condizioni correnti" presente all'interno del paragrafo 25 dell'OIC 9; il quale prevede che "i flussi finanziari futuri delle immobilizzazioni siano stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti".

E grazie al combinato disposto di questo paragrafo con il paragrafo 59(b) dell'OIC

29 (che prevede, come esempio di fatto che non deve essere recepito nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio), si può dedurre che le “condizioni correnti” a cui fa riferimento il paragrafo 25 dell’OIC 9 sono le condizioni alla data di riferimento del bilancio.

“In conclusione, considerato che, ai sensi dell’OIC 29, il Covid-19 è un evento successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio, ne consegue che:

- il Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione;
- ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il Covid-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa”¹⁴.

¹⁴ OIC, *impairment test e covid-19 – comunicazione*.

CAPITOLO 3

COVID-19 E L'IMPATTO SULLA REVISIONE LEGALE

3.1 INTRODUZIONE

La pandemia da Covid-19, con il suo ingente impatto nelle imprese da un punto di vista economico, finanziario e gestionale, non può non aver influenzato negativamente l'attività di revisione legale. Per capire quali sono state le attività maggiormente colpite è necessario soffermarsi e ragionare sul periodo nel quale questa pandemia si è verificata; infatti essendosi diffusa nei primi mesi dell'anno, è andata ad intaccare una delle fasi più importanti dell'attività di revisione, la fase di final; fase compresa tra gennaio e marzo in cui il revisore è dedito allo svolgimento, sulla base della pianificazione effettuata nella fase preliminare dell'incarico (compresa tra settembre e dicembre), dei test di sostanza; verifiche volte alla raccolta di elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno del suo giudizio nella relazione di revisione¹⁵.

Nel precedente capitolo, si è però osservato come la pandemia, vista la sua natura di evento successivo non incidente nei valori di bilancio, abbia avuto un impatto prettamente nei documenti di carattere informativo. Ciò implica che il revisore,

¹⁵ Luciano Marchi, Giuseppe D'Onza, il processo di revisione, Giuseppe D'Onza e Luciano Marchi, *La revisione di bilancio principi, metodi e procedure*, G. Giappichelli, 2019, 46-47.

come si vedrà nel proseguo della trattazione, non si è ritrovato a dover stravolgere il suo piano di revisione precedentemente stilato; bensì dovrà prestare particolare attenzione a che l’informativa elargita dall’azienda sia chiara, corretta e sufficiente. In particolare, nel proseguo del lavoro si andranno a studiare gli impatti della pandemia nel processo di raccolta degli elementi probativi, nella revisione degli eventi successivi, nella definizione del rischio di revisione e sulla verifica della corretta applicazione del principio di continuità aziendale.

3.2 CRITICITA’ NEL PROCESSO DI RACCOLTA DEGLI ELEMENTI PROBATIVI

Gli elementi probativi sono tutte quelle informazioni, acquisite durante il processo di revisione, su cui il revisore si basa per poi formulare il giudizio che sarà presente nella relazione di revisione¹⁶.

Il principio di revisione che tratta della raccolta degli elementi probativi è l’ISA 200, il quale dal paragrafo A28 al paragrafo A31, sancisce che il revisore deve raccogliere elementi probativi appropriati e sufficienti. L’appropriatezza e la sufficienza sono due aspetti cruciali a cui il revisore deve prestare particolare attenzione in quanto solo se gli elementi probativi hanno tali caratteristiche un terzo soggetto sarà in grado, tramite la loro analisi e consultazione, di arrivare al

¹⁶ ISA 500, paragrafo 5(c).

medesimo giudizio espresso dal revisore; e ciò è un aspetto particolarmente importante nell'eventualità in cui il revisore sia chiamato in causa per una contestazione al suo giudizio espresso nella relazione di revisione. Per comprendere l'impatto della pandemia su questa attività di revisione è necessario fare una riflessione su come gli elementi probativi vengono raccolti; infatti molto spesso queste informazioni sono frutto di colloqui con dirigenti della società, dipendenti, soggetti terzi oppure sono frutto di analisi di documentazione aziendale; è quindi evidente che per il revisore sia fondamentale raggiungere la sede sociale ed avere contatti con le persone, due attività che sono state impossibilitate o fortemente limitate a causa delle misure di contenimento e di distanziamento sociale previste dal governo. Il revisore dovrà quindi cercare di utilizzare mezzi alternativi per acquisire le informazioni a lui necessarie (riunioni virtuali, PEC, documenti firmati in digitale) e alla fine dovrà valutare, e poi mettere per iscritto nelle carte di lavoro, le difficoltà che tali misure restrittive hanno comportato nella raccolta degli elementi probativi; e nel caso in cui tali difficoltà siano molto rilevanti, il revisore dovrà inevitabilmente emettere, così come sancito dall'ISA 705, un giudizio con modifica. L'impatto della pandemia su questa attività di revisione è stato notevole nell'ambito della revisione dei bilanci del 2019 ma sarà ancora più elevato nel momento in cui il revisore dovrà effettuare la revisione del bilancio 2020; un bilancio che sarà nella sua interezza (informativa e processo di stima dei valori di bilancio) influenzato dalla pandemia, il che implica maggiori difficoltà per il

revisore nella determinazione e verifica di alcuni aspetti (ex: rischio di revisione) e conseguentemente un maggior rischio. E tanto più l'attività di revisione risulta complessa e rischiosa e tanto più gli elementi probativi dovranno essere qualitativamente e quantitativamente adeguati.

3.3 RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

Le misure restrittive imposte dal governo per il contenimento della pandemia non hanno solamente avuto un impatto nell'attività di raccolta degli elementi probativi; in questo paragrafo si cercherà di delineare l'influenza della pandemia nella definizione del rischio di revisione e conseguentemente nella pianificazione dell'attività di revisione.

Il rischio di revisione è il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto:

- rischio di giudizio positivo su un bilancio significativamente errato;
- rischio di giudizio negativo su un bilancio sostanzialmente corretto.

Può essere calcolato tramite la moltiplicazione di tre fattori:

- “rischio intrinseco (inherent risk): è la possibilità che un valore di bilancio sia inesatto e quindi possa generare, singolarmente o in aggregazione ad altri valori, inesattezze significative in bilancio, indipendentemente dalla presenza o meno di efficaci e adeguati controlli interni;

- rischio di individuazione (detection risk): è il rischio del revisore di non riuscire a identificare ed evidenziare con le procedure di revisione adottate eventuali errori o anomalie significative contenuti nel bilancio esaminato;
- rischio di controllo (control risk): è il rischio che il sistema di controllo interno esistente nella società revisionata non sia in grado di prevenire, individuare e correggere tempestivamente errori significativi¹⁷.

La definizione del rischio associato all'attività di revisione è un aspetto fondamentale, in quanto solo avendo una corretta consapevolezza di tale rischio il revisore sarà in grado di pianificare nella maniera più efficiente ed efficace possibile l'attività di revisione; ed è evidente che la pianificazione dell'attività di revisione era stata fatta considerando un rischio di revisione sicuramente inferiore rispetto a quello odierno, in quanto valutato in un periodo totalmente differente, un periodo caratterizzato da meno incertezza e imprevedibilità.

L'ISA 300, principio di revisione volto a definire la responsabilità del revisore nel pianificare la revisione contabile del bilancio, nel paragrafo n. 10 sancisce che il revisore deve “aggiornare e modificare la strategia di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario nel corso dello svolgimento della revisione”. Detto questo però, il revisore, almeno per l'attività di revisione su bilanci del 2019,

¹⁷ Luciano Marchi, Giuseppe D'Onza, il processo di revisione, Giuseppe D'Onza e Luciano Marchi, *La revisione di bilancio principi, metodi e procedure*, G. Giappichelli, 2019, 51-56.

non dovrà in alcun modo stravolgere totalmente quella che era stata la sua pianificazione iniziale; stravolgimento che comporterebbe la necessità di effettuare nuovamente la revisione di alcuni cicli applicando parametri di valutazione (come il livello di significatività) differenti; infatti, come già evidenziato nel capitolo precedente, la pandemia risulta essere un fatto successivo all'esercizio che non va ad influenzare in alcun modo il processo di stima dei valori di bilancio.

Il revisore si ritroverà quindi a svolgere la sua attività seguendo la pianificazione effettuata nella fase preliminare ma prestando particolare attenzione all'informativa fornita dall'azienda.

Anche analizzando questo aspetto della revisione notiamo come l'impatto della pandemia nella revisione legale sia diverso nella revisione dei bilanci del 2019 rispetto a quello che sarà il suo impatto nella revisione dei bilanci del 2020. Infatti se nell'analisi dei bilanci del 2019 il rischio di revisione non necessita di particolari modifiche rispetto a quello predisposto nell'analisi effettuata all'inizio dell'incarico per i motivi appena citati, nel 2020 il revisore si troverà a revisionare bilanci che, come già precedentemente detto, subiranno in toto gli effetti della pandemia; una pandemia che ha messo in crisi diverse aziende, le quali si troveranno in situazioni finanziarie ed economiche difficoltose; un mix che accompagnato dalla volontà e molto spesso la necessità del management di far continuare l'attività aziendale potrebbe portare questi a mettere in atto operazioni poco lecite (frodi, manipolazioni legislative, politiche di bilancio non corrette).

Il revisore si troverà quindi ad affrontare un maggior rischio inerente di carattere soggettivo (legato quindi a manipolazioni illecite) il quale dovrà essere compensato dalla riduzione del rischio di individuazione (l'unico rischio sotto il controllo del revisore) con conseguente aumento delle tempistiche e difficoltà di revisione.

Proprio per aiutare il revisore nell'identificazione di tali manipolazioni illecite, il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emesso una check list, contenente domande (ex: Il mercato è fortemente destabilizzato dagli effetti del Covid-19? Sono presenti altri eventi o circostanze che possano costituire un'occasione per attuare falsa informativa finanziaria in merito agli effetti del Covid-19? Ecc..) che il revisore potrà utilizzare come guida per comprendere ed individuare eventuali frodi derivanti da falsa informativa economico finanziaria o da appropriazione illecite di beni e attività.

3.4 REVISIONE DEGLI EVENTI SUCCESSIVI

La pandemia da Covid-19, come più volte ribadito, è considerato un evento successivo che non richiede variazioni nei valori economici, patrimoniali e finanziari ma che richiede, tuttavia, che ne siano illustrati gli effetti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in quanto avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

L'attività di revisione degli eventi successivi viene disciplinata dall'ISA 560, il quale al paragrafo 6 sancisce che "il revisore deve effettuare procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati identificati tutti gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedano rettifiche o informativa nel bilancio" e nell'eventuale presenza di questi eventi, il revisore deve verificare che questi siano stati appropriatamente riflessi nel bilancio.

Il revisore dovrà, quindi, verificare che l'evento pandemico sia stato oggetto, in base all'impatto sulla specifica realtà aziendale, di adeguata informativa in nota integrativa e relazione sulla gestione. Nel caso di specie il revisore dovrà svolgere procedure di revisione volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati correttamente identificati dagli amministratori tutti i possibili effetti legati all'insorgere della crisi sanitaria sulla specifica realtà aziendale oggetto di revisione.

Sotto tale ultimo aspetto, è evidente che con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio 2019, l'informativa in nota integrativa e sulla relazione sulla gestione dovrà essere tanto più ampia e dettagliata, quanto più risulterà posticipata la data di approvazione del bilancio. In questo caso, infatti, il maggior tempo a disposizione dell'organo amministrativo per la redazione del bilancio aumenta la quantità e la qualità delle informazioni disponibili in relazione all'evoluzione ed agli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria sui risultati aziendali.

Il revisore dovrà, tenuto conto della loro significatività, potrebbe, qualora ritenesse utile o necessario, richiamare l'attenzione dei lettori su uno di questi tramite un richiamo d'informativa all'interno della relazione di revisione.

3.5 PROCEDURE DI VERIFICA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL POSTULATO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Un'altra attività di revisione di fondamentale importanza è la verifica della corretta applicazione del principio di continuità aziendale da parte dell'azienda oggetto di revisione. Si ha continuità aziendale nel momento in cui l'azienda è in grado di garantire la continuazione della sua attività in un prevedibile futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessare l'attività oppure di assoggettarla a procedure concorsuali¹⁸.

La revisione della continuità aziendale viene disciplinata dall'ISA 570, il quale sancisce che la responsabilità del revisore è quella “di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”; in particolare il revisore, verificando

¹⁸ OIC 11 paragrafo 22.

e sottoscrivendo la corretta applicazione del principio di continuità aziendale, certifica che l'azienda sia in grado di continuare la sua attività per almeno un anno dall'emissione della relazione di revisione.

Ora, così come detto nel capitolo 2 di questo lavoro, il decreto liquidità e successivamente l'emendamento applicato al decreto rilancio hanno di fatto derogato il principio di continuità mantenendo però ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia¹⁹.

Il revisore quindi avrà come principale compito quello di verificare la sussistenza della continuità aziendale “ante” coronavirus e di verificare che l'informativa ad essa connessa sia adeguata.

Volendo poi fare un'analisi prospettica, risulta evidente che nel momento in cui non vi sarà più la deroga della continuità aziendale (probabilmente nella redazione dei bilanci 2021) la procedura di verifica della corretta applicazione del principio di continuità aziendale dovrà essere ancora più rigorosa in quanto verranno revisionati bilanci di aziende che, con elevata probabilità, staranno ancora subendo gli effetti negativi della pandemia e che, come già detto precedentemente, potrebbero essere portate ad effettuare manipolazioni illecite; il revisore dovrà quindi approcciarsi

¹⁹ Documento interpretativo 6 OIC.

con elevato scetticismo ed effettuare valutazione autonome basate sull'analisi del mercato in cui opera l'azienda e sullo studio di vari indicatori di natura economica (capitale circolante netto negativo, discontinuità di distribuzione dei dividendi, ROE, ROI, indice di sostenibilità del debito) e gestionale (difficoltà con il personale, perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di fornitura). Ed analizzando, infine, la situazione europea, si può notare come la pandemia da Covid-19 abbia portato molte società di revisione, a rivedere la loro opinione in merito alla capacità dell'azienda (soprattutto se poco capitalizzate e operanti nel settore manifatturiero) revisionata di continuare ad operare in un prossimo futuro.




Figura III.1, going Concerns Referencing Coronavirus, Audit analytics

3.6 RELAZIONE DI REVISIONE

La relazione di revisione è il documento contenente il giudizio professionale del revisore legale circa l'attendibilità sostanziale del bilancio²⁰.

Le relazioni di revisione, facenti riferimento a bilanci chiusi oltre il 23 febbraio 2020, dovranno essere opportunamente adattate per descrivere la scelta dell'utilizzo della deroga alla continuità aziendale adottata dagli amministratori.

Questa tematica viene trattata dall'associazione ASSIREVI nel documento di ricerca n. 235. Dalla lettura di questo documento si evince che la pandemia ha avuto un impatto prettamente in 2 paragrafi facenti parte della relazione: quello inerente ai richiami d'informativa e quello inerente gli "altri aspetti".

Il paragrafo contenente i richiami d'informativa è volto a "richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestono un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori"²¹. In particolare quindi, con riferimento all'utilizzo della deroga al principio di continuità aziendale, il revisore in questa parte della relazione, indicherà il paragrafo XX della nota integrativa in cui gli amministratori indicano che, nonostante gli effetti dell'epidemia da Covid-19 sull'attività aziendale e sulla base delle informazioni

²⁰ Fabio La Rosa, Francesca Bernini, la relazione di revisione, Giuseppe D'Onza e Luciano Marchi, *La revisione di bilancio principi, metodi e procedure*, G. Giappichelli, 2019, 408.

²¹ ISA 706 paragrafo 1.

disponibili alla data del 31 dicembre 2019, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, in quanto sussistente il presupposto della continuità aziendale.

Mentre in relazione al paragrafo "altri aspetti", paragrafo in cui il revisore comunica "un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio che, a seconda del suo giudizio professionale, è rilevante ai fini della comprensione della revisione contabile, della responsabilità del revisore o della relazione di revisione"²², il revisore comunicherà che nella verifica della sussistenza della continuità aziendale e conseguentemente della corretta applicazione della deroga, ai sensi dell'ISA 570 e coerentemente con le indicazioni contenute nel documento interpretativo n.6 dell'OIC, non ha tenuto conto dell'effetto della pandemia da Covid-19 in quanto evento successivo.

Nell'eventualità in cui gli amministratori non forniscano informazioni in merito ad una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto di continuità aziendale, il revisore dovrà emettere un giudizio con rilievi in quanto impossibilitato ad "acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli amministratori

²² ISA 706 paragrafo 10.

con riferimento alla continuità aziendale”²³. Impossibilità che non gli ha permesso di stabilire se fosse necessario apportare rettifiche a tali informazioni.

²³ ASSIREVI, Documento di ricerca n.235, allegato 3.

CONCLUSIONI

Questo lavoro ha cercato di delineare l'effetto della pandemia da Covid-19 nell'ambito della revisione legale partendo da un iniziale studio del suo impatto nell'economia e nella redazione del bilancio d'esercizio.

La pandemia ha causato, viste le misure attuate dai vari paesi del mondo volte al suo contenimento, un enorme danno da un punto di vista economico. Un danno che si stima, come riportato dalla banca mondiale, porterà ad una recessione più pesante rispetto a quella causata dalla Seconda guerra mondiale.

In merito all'impatto della pandemia nella redazione del bilancio d'esercizio, si è osservato che, per quanto riguarda i bilanci del 2019, questa ha avuto un'influenza prettamente nell'informativa che l'azienda deve fornire all'interno della nota integrativa e relazione sulla gestione; ciò in quanto evento avvenuto dopo la data di riferimento di bilancio e che quindi non necessita di variazioni ai valori presenti in bilancio. Gli amministratori preposti alla redazione di tali documenti dovranno quindi fornire più informazioni possibili in merito all'impatto di tale pandemia e in merito ai piani futuri volti a mitigare gli effetti negativi e garantire la ripresa.

Infine, per quanto concerne l'influenza di questa pandemia nell'attività di revisione legale, si è appurato che l'attività di revisione più condizionata dalla pandemia, almeno per la revisione dei bilanci 2019, è stata sicuramente l'attività di raccolta degli elementi probativi; mentre per quanto concerne la revisione dei vari cicli, la

pandemia non ha avuto un grande impatto vista la sua irrilevanza nel processo di stima dei valori di bilancio. Il revisore non si troverà quindi ad effettuare grandi modifiche, in relazione alla verifica dei bilanci del 2019, alla pianificazione svolta nella fase preliminare, ma si troverà sicuramente ad affrontare maggiori criticità e difficoltà nel momento in cui andrà ad effettuare la revisione dei bilanci 2020 e successivi; bilanci influenzati in toto dalla pandemia e quindi più sottoposti a rischi di manipolazioni fraudolente da parte del management visto l'enorme impatto economico che tale pandemia ha avuto e continuerà ad avere nelle realtà aziendali.

SITOGRAFIA

1. CNDCEC, Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore, https://commercialisti.it/visualizzatorearticolo?_articleId=1414110
2. The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World: <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changed-world>
3. Fornaciari Luca, IPSOA, <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/05/06/covid-19-bilanci-2019-2020-deroga-continuita-aziendale>
4. IPSOA, Covid-19: gli effetti sulla valutazione degli indicatori di impairment, <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/30/covid-19-effetti-valutazione-indicatori-impairment>
5. AUDIT ANALYTICS, COVID-19 Impacts on European Audit Opinions, <https://blog.auditanalytics.com/covid-19-impacts-on-european-audit-opinions/>
6. Fondazione OIC, <https://www.fondazioneoic.eu/>
7. ASSIREVI, <https://www.assirevi.com/>
8. ISTAT, <https://www.istat.it/>
9. CONFINDUSTRIA, <https://www.confindustria.it/>
10. Fondazione Nazionale Dei Commercialisti, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>

BIBLIOGRAFIA

1. Giuseppe D'onza e Luciano Marchi, *la revisione del bilancio principi, metodi e procedure*, G. Giappichelli, Torino, 2019.
2. Alberto Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, G. Giappichelli, Torino, 2018.

RINGRAZIAMENTI

Giunti al termine di questo lavoro mi sento in dovere di ringraziare anzitutto il mio relatore, il prof. Marco Giuliani, per la disponibilità durante il suo corso e durante la stesura di questo rapporto finale e sia per l'interesse che mi ha trasmesso nei confronti di questa materia sin dalla prima lezione.

Un ringraziamento doveroso va alla mia famiglia per il sostegno economico e morale. E infine ringrazio anche i miei amici, per la loro disponibilità nei momenti di difficoltà e per avermi fatto svagare e divertire anche nei periodi più pesanti della mia carriera universitaria.

Un ringraziamento sincero a tutti.

Emanuele Ulisse.